



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 11/75 DEL 24.03.2021

---

**Oggetto: Direttive regionali in materia di VIA e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR).**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che con la L.R. 8 febbraio 2021, n. 2, pubblicata nel Buras n. 10 dell'11 febbraio 2021, è stato disciplinato il provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR), di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.

La citata legge regionale prevede, nel caso di progetti da sottoporre alle procedure di VIA regionale, il rilascio di un provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR), comprensivo della stessa VIA e dei titoli abilitativi ambientali rilasciati dalle competenti amministrazioni.

L'Assessore evidenzia che la legge regionale n. 2/2021 costituisce un innegabile progresso in termini di semplificazione procedimentale ed un potenziale volano per lo sviluppo di progetti nel territorio regionale e assicura, al contempo, la massima tutela ambientale, garantita dalla valutazione unitaria dell'impatto dei progetti nel medesimo procedimento. In tal modo viene avviato un virtuoso percorso di semplificazione destinato ad essere implementato, stante la previsione del prossimo integrale adeguamento a quanto previsto dall'art. 27-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in termini di titoli compresi nel PAUR, come previsto dall'art. 1, comma 3 della stessa legge regionale.

L'Assessore precisa inoltre che i poteri legittimamente conferiti alla Giunta di esprimersi in merito alla compatibilità ambientale e rilasciare il PAUR, come confermato dalla sentenza n. 81/2013 della Corte Costituzionale, costituiscono ulteriore garanzia di tutela unitaria e complessiva degli interessi pubblici in gioco, ferma l'istruttoria tecnica condotta dai competenti uffici.

La stessa legge regionale, all'art. 2, prevede inoltre che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, adotti, con propria deliberazione, ed entro un termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, i conseguenti indirizzi operativi.

L'Assessore rende noto che il Servizio VIA ha provveduto con tempestività e anche mediante il coinvolgimento degli Enti competenti al rilascio dei titoli di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 2/2021, alla predisposizione degli indirizzi operativi necessari per l'attuazione del PAUR. Tali indirizzi operativi sono, in realtà, parte di un documento più ampio e organico che contiene le



nuove Direttive regionali in materia di VIA, che superano quelle vigenti, contenute nelle seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta regionale negli ultimi tre anni:

- Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale. D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114”;
- Delib.G.R. n. 53/14 del 28.11.2017 “Individuazione dell'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico e proroga del termine di validità del regime transitorio di cui alla deliberazione n. 45/24 del 27.9.2017. D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104”;
- Delib.G.R. n. 19/33 del 17.4.2018 “Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo in materia di estensione dell'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA e Verifica”;
- Delib.G.R. n. 41/40 del 8.8.2018 “Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, in materia di procedure di valutazione ambientale da applicare a interventi ricadenti, anche parzialmente, all'interno di siti della rete natura 2000 (S.I.C./Z.P.S.). Modifica della Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017 e semplificazione in tema di pubblicazione dei provvedimenti in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA)”.

L'Assessore propone, pertanto, l'abrogazione delle predette deliberazioni, in quanto sostituite dalle Direttive, che costituiranno l'unico atto regionale contenente la disciplina in materia di VIA, da consultare ai fini dell'attivazione delle relative procedure.

Fatte queste premesse, l'Assessore prosegue riassumendo i contenuti delle Direttive strutturate in 15 articoli e in 17 allegati tecnici dedicati ai singoli procedimenti e alle fasi di valutazione. Richiama l'articolo 1 in cui sono riportate le principali definizioni in uso nel documento. A seguire, evidenzia che l'articolo 3 è dedicato al nuovo procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VIA (screening); il successivo articolo 4 descrive l'iter relativo alla Valutazione preliminare ambientale che il proponente ha la facoltà di richiedere al Servizio VIA per individuare l'eventuale procedura da avviare. L'articolo 8 descrive l'iter relativo alla Procedura di VIA e al rilascio del PAUR, introdotto con



la citata legge regionale n. 2/2021, la cui natura “unitaria” consente di evitare duplicazioni procedurali includendo in un unico atto i singoli titoli rilasciati in sede di conferenza di servizi dai competenti enti.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 delle nuove Direttive recepiscono le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relative al “Monitoraggio” e al “Sistema sanzionatorio”. In particolare, precisa l'Assessore, l'articolo 9 descrive il sistema di monitoraggio degli impatti ambientali, specificando ruoli e responsabilità degli Uffici preposti e dei proponenti, questi ultimi chiamati a rispettare le condizioni ambientali stabilite nei provvedimenti di Verifica e/o di VIA per le singole fasi del ciclo di vita del progetto. L'articolo 10 descrive la procedura di Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, specificando competenze e responsabilità degli Enti e del proponente. L'articolo 11 definisce l'ambito di applicazione e le modalità di svolgimento delle procedure di Verifica e di VIA “ex post”; l'articolo 12, rubricato “Sanzioni”, richiama l'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che individua gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Con riferimento agli articoli 9 e 12, l'Assessore dà atto che gli Uffici hanno tenuto conto delle osservazioni formulate dall'ARPAS e dal CFVA, anche in occasione di apposite riunioni. Con particolare riferimento al sistema sanzionatorio di cui all'articolo 12, stante l'urgenza della relativa attuazione, l'Assessore evidenzia l'opportunità, nelle more della costituzione all'interno del Servizio VIA di un Ufficio Contenzioso, di proporre alla Giunta regionale l'attribuzione alla Direzione generale del CFVA della competenza in materia di irrogazione delle sanzioni e di gestione del contenzioso amministrativo, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L'Assessore completa l'illustrazione delle Direttive richiamando l'articolo 13, rubricato “Oneri istruttori ed esenzioni”, e il relativo allegato C1, in cui sono state previste le nuove modalità di calcolo delle tariffe dovute in materia di VIA, ai sensi della L.R. n. 1/2018, e indicati i casi di esenzione. Sottolinea l'importanza di aver previsto per i progetti di opere pubbliche, finanziati a carico del bilancio regionale, l'esonero dal pagamento dei relativi oneri anche per gli Enti attuatori delegati, seppur non appartenenti al Sistema Regione. Altrettanto importante, nel caso di progetti sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale a seguito dell'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA, la previsione di ridurre il valore del contributo da versare, sottraendo l'importo già versato in fase di Verifica.

Evidenzia, inoltre, che le entrate derivanti da tali oneri sono destinate, coerentemente con la citata legge regionale n. 1/2018, all'attività di valutazione delle istanze, anche mediante l'acquisto della



dotazione tecnico-strumentale necessaria a tale scopo, alla corresponsione di compensi incentivanti e alla formazione del personale impegnato nelle istruttorie in materia di valutazioni ambientali, al fine di implementarne le conoscenze e le competenze, come previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 11/23 del 11.3.2020 e n. 47/37 del 24.9.2020, che si confermano.

L'Assessore evidenzia che, ai sensi dell'art. 29, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 12 delle Direttive sono destinati al miglioramento dell'attività di vigilanza, di prevenzione e monitoraggio ambientale e di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali.

L'Assessore, al fine di semplificare ulteriormente l'iter tecnico-amministrativo delle procedure in materia di VIA, fa presente che il Servizio VIA, nelle more della digitalizzazione delle procedure ambientali mediante l'implementazione del Sistema informativo regionale ambientale, renderà disponibili on-line, nel sito web dedicato, la modulistica necessaria per l'attivazione dei procedimenti in materia di VIA, aggiornati e omogenei con gli standard utilizzati dal Ministero della Transizione ecologica e dalle altre regioni e province autonome. Del pari, saranno rese disponibili check list per le diverse fasi di valutazione e specifiche linee guida per la predisposizione degli studi di impatto ambientale.

L'Assessore fa altresì presente che, nel rispetto dell'impegno assunto in consiglio regionale in data 2.2.2021, nell'ambito delle procedure in materia di VIA, trova applicazione l'art. 56 del D.L. n. 76 /2020, che prevede semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.

Infine, nella prospettiva di migliorare ulteriormente la qualità dell'attività relativa alle valutazioni ambientali, l'Assessore rende noto che, per i progetti rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, il Servizio VIA provvederà a farsi promotore dell'istituzione degli osservatori ambientali di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

## DELIBERA

- di approvare le Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e i relativi allegati, di seguito elencati:



- 1) Allegato A1: Categorie di opere da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale regionale;
  - 2) Allegato A2: Scheda di valutazione di impatto ambientale;
  - 3) Allegato A3: Contenuti dello studio di impatto ambientale;
  - 4) Allegato A4: Avviso al pubblico;
  - 5) Allegato B1: Categorie di opere da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA regionale;
  - 6) Allegato B2: Scheda di verifica di assoggettabilità alla VIA;
  - 7) Allegato B3: Contenuti dello studio preliminare ambientale;
  - 8) Allegato B4: Criteri per la verifica di assoggettabilità alla VIA;
  - 9) Allegato C1: Oneri istruttori;
  - 10) Allegato C2: Calcolo oneri istruttori opera pubblica;
  - 11) Allegato C3: Calcolo oneri istruttori opera privata;
  - 12) Allegato D: Lista di controllo per la valutazione preliminare;
  - 13) Allegato E: Scheda di Scoping;
  - 14) Allegato F1: Modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica;
  - 15) Allegato F2: Avviso al pubblico di avvio dell'inchiesta pubblica;
  - 16) Allegato G1: Modalità di svolgimento del procedimento di VIA "ex post";
  - 17) Allegato G2: Avviso al pubblico di avvio del procedimento VIA "ex post";
- di attribuire alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nelle more della costituzione di un apposito Ufficio Contenzioso presso il Servizio VIA, la competenza in materia di irrogazione delle sanzioni e di gestione del contenzioso amministrativo di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - di abrogare le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
    - a) n. 45/24 del 27.9.2017;
    - b) n. 53/14 del 28.11.2017;
    - c) n. 19/33 del 17.4.2018;
    - d) n. 41/40 del 8.8.2018;
  - di confermare, coerentemente con la legge regionale n. 1/2018 e con quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 11/23 del 11.3.2020 e n. 47/37 del 24.9.2020, che le entrate derivanti dagli oneri istruttori per le procedure in materia di VIA sono destinate



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 11/75  
DEL 24.03.2021

all'attività di valutazione delle relative istanze, anche mediante l'acquisto della dotazione tecnico-strumentale necessaria a tale scopo, alla corresponsione di compensi incentivanti e alla formazione del personale impegnato nelle istruttorie in materia di valutazioni ambientali, al fine di implementarne le conoscenze e le competenze, dando mandato all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente di porre in essere le procedure necessarie al raggiungimento delle predette finalità.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda